

**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**  
**DISPOSTA DAL TAR LAZIO-ROMA, SEZIONE QUARTA TER**  
**CON ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 656 DEL 12.02.2024 PUBBLICATA IL 12.02.2024**  
**NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO N. 3977/2019**

**AVVISO**

**Nell'ambito del giudizio N. 3977/2019** introdotto dalla società Mediasix s.r.l. (p.i. 01899410672) titolare del marchio TVSEI, contro il Ministero dello Sviluppo Economico, **il Tar Lazio, sez. QUARTA TER, con ordinanza presidenziale N. 656 DEL 12.02.2024 PUBBLICATA IL 12.02.2024**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio "nei confronti delle Ditte ammesse al contributo di cui trattasi risultanti nella graduatoria definitiva qui impugnata" sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), a tal uopo autorizzando l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i suddetti controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

*a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), dal quale risulti:*

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata disposta la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;*

prescrivendo altresì che:

*b.- In ordine alle prescritte modalità, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:*

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*
- 5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.*

\*\*\*

La presente notificazione per pubblici proclami, in esecuzione di quanto disposto con la predetta Ordinanza, ha quindi ad oggetto il ricorso introduttivo n. 3977/2019 proposto da Mediasix s.r.l. per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti:

1. della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise. AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0052276.24-08-2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016;
2. del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente;  
- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi;
3. la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

4. il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;

5. il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO\_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (doc.5);

6. la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

7. la nota del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2018 di comunicazione di non ammissibilità della domanda;

8. la nota del 17/07/2018, di rigetto delle controdeduzioni rese dalla ricorrente;

nonchè per la riammissione della ricorrente nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale;

e per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, a seguito di delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost..

\*\*\*

Di seguito, in esecuzione della menzionata ordinanza presidenziale n. 656/2024 si procede all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, dandosi atto, a mezzo del presente avviso, di quanto segue:

**1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE:**

**TAR LAZIO, SEZIONE QUARTA TER, NUMERO DI REGISTRO GENERALE RICORSO N. 3977/2019.**

**2. LE PARTI DEL GIUDIZIO:**

**RICORRENTE:**

**MEDIASIX SRL** (p.i. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del legale rappresentante p.t., Pallante Quintino (cf. PLLQTN76H14H501B), nato a Roma il 14/06/1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H), Giuseppe Ruta (cf: RTUGPP65C27B519R) e Massimo Romano (cf. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ruta & Associati di Campobasso Corso Vittorio Emanuele II, 23; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti [avvmargheritazezza@pec.it](mailto:avvmargheritazezza@pec.it); [avv.massimoromano@pec.it](mailto:avv.massimoromano@pec.it); [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it).

**RESISTENTI:**

**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy)**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**CONTROINTERESSATI INTIMATI:**

Media One S.R.L. (C.F. 04882900824), in persona del l.r.p.t..

- Tele A 57 s.r.l. (cf. 01534020787), in persona del legale rappresentante pro tempore;

- Radio Telemolise in persona del legale rappresentante pro tempore.

**3. PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:**

1. nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise. AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0052276.24-08-2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016;

2. Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente;

- gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

3. la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

4. il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati;

5. il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO\_COM. REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (doc.5);

6. la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

7. la nota del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2018 di comunicazione di non ammissibilità della domanda;
8. la nota del 17/07/2018, di rigetto delle controdeduzioni rese dalla ricorrente;

### **3.1. SINTESI DEI MOTIVI DI RICORSO:**

con il primo motivo di ricorso rubricato: **“I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146; - VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA’, E DELL’ART. 97 COST.; - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA’, SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO”** la ricorrente censura i provvedimenti impugnati giacché nonostante il tenore letterale dell’art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, il DPR 146/17, a differenza di quanto ritenuto dal Ministero, non ha previsto alcun requisito, ai fini dell’ammissione, diverso dal numero di dipendenti **al momento della presentazione della domanda**. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato come emerge sia dalle controdeduzioni del 17.7.2018 (cfr. **doc.7**), sia da quelle del 6.8.18 (cfr.**doc.9**), con conseguente illegittimità del provvedimento di non ammissione per insussistenza della fattispecie contestata, nonché per violazione del principio di legalità, poiché illegittimamente, infatti, il Ministero ha ritenuto di “stralciare” dall’elenco dei dipendenti fornito dalla ricorrente in sede procedimentale, tre dipendenti che alla data di presentazione della domanda erano a tutti gli effetti assunti presso la società ed in quanto tali da considerare ai fini del raggiungimento del requisito minimo di dipendenti; aspetto, quest’ultimo, chiarito dalla ricorrente nelle osservazioni presentate al Ministero che però non ha tenuto conto insistendo sulla non computabilità di tali dipendenti con conseguente carenza di motivazione e di istruttoria e, in ultima analisi, illegittimità della decisione finale. Peraltro i provvedimenti difettano in punto di istruttoria tenuto conto che le assunzioni non sono state affatto strumentali, ma effettuate al fine di sopperire a **reali e specifiche esigenze operative aziendali** in particolari periodi dell’anno in cui l’emittente registra contemporaneamente il maggior fatturato ed il picco delle ferie invernali. Sul punto l’Amministrazione non ha peraltro disposto, alcuna verifica, limitandosi ad affermare apoditticamente il loro carattere strumentale in assenza della benché minima istruttoria atta a sostenere la fondatezza di siffatta asserzione. E’ stato altresì censurato che la motivazione adottata dal Ministero secondo cui *“la ratio della riforma della disciplina dei contributi di sostegno all’emittenza locale, di cui alla legge 208/2015 e al DPR n.146/17, è anche quella di incentivare con risorse pubbliche il sostegno all’occupazione”* è in realtà smentita in fatto dalle graduatorie già pubblicate nelle quali emittenti con un numero di dipendenti inferiore a quello della ricorrente si sono viste collocare tra le prime cento graduate in forza del punteggio conseguito sul dato auditel che, tuttavia, nulla ha a che vedere con la capacità occupazionale dell’azienda e che, come già evidenziato dalla ricorrente società nel contenzioso instaurato innanzi al TAR Lazio avverso il DPR 146/2017 (12328/2017), penalizza le emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano in regioni densamente popolate.

Con il secondo motivo rubricato **II.- SULLA ILLEGITTIMITA’ ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI NELLA PARTE IN CUI NON VI E’ STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE”** è stata censurata l’illegittimità derivata dalla graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l’anno 2016, eccependosi altresì che non può opporsi l’immodificabilità di tali graduatorie definitive in ragione dell’intervenuta presunta “legificazione” del DPR 146/2017 ad opera del cd. “decreto mille proroghe” (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108, non potendosi sostenere che tale norma abbia prodotto la “legificazione” del DPR 146/17, deponendo, in senso contrario, sia l’inciso *“da intendersi qui integralmente riportato”* - riferito all’ articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del DPR 146/2017 - che risulta inidoneo ad esprimere la volontà del legislatore di procedere alla legificazione del DPR, come precisato anche dal parere tecnico del comitato per la legislazione; In secondo luogo, perchè la legge di conversione del decreto cd. *milleproroghe* (legge 21 settembre 2018, n. 108) è rubricata *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo. Tale valutazione è stata, ancora una volta, confermata dal Comitato per la legislazione. Infine, la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all’applicazione delle disposizioni del DPR per l’anno 2019, cosicché tale norma risulta inconfidente *ratione temporis* rispetto all’annualità 2016 oggetto di giudizio. Del resto ove il legislatore avesse inteso *legificare* il DPR la relativa norma si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l’effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame, imponendosi, pertanto, una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l’atto regolamentare di di rango secondario.

**Con il terzo motivo rubricato III. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE’, OVE NECESSARIO, DELL’ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).** è stata censurata la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, viene recepito in norma di legge (L. n. 108/2018 di conversione del DL 91/2018, art. 4bis) il contenuto di un atto regolamentare (DPR 146/2017) che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità. Il legislatore, evidentemente, non può trasformare in legge una violazione di legge. La normativa in esame viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso, incidendo sulle decisioni dell’Autorità giurisdizionale.

### **3. CONTROINTERESSATI:**

i controinteressati nei cui confronti il TAR Lazio - Roma con l'ordinanza presidenziale n. 656/20243 ha disposto la presente integrazione del contraddittorio, sono i seguenti

<b>posiz.</b>	<b>Cod. fiscale</b>	<b>società</b>	<b>marchio</b>
1	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TELENORBA 7
2	00442500922	VIDEOLINA S.P.A.	VIDEOLINA
3	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	TELELOMBARDIA
4	01220810632	NAPOLI CANALE 21 SRL	CANALE 21
5	00870060233	EDITRICE T.N.V. S.P.A.	TELENUOVO
6	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TELENORBA 8 - TELEDUE
7	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	ANTENNATRE
8	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY LOMBARDIA
9	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	ANTENNA TRE VENETO
10	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	TOP CALCIO 24
11	03655570871	LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L.	ANTENNA SICILIA
12	01261960247	VIDEOMEDIA - S.P.A.	TVA VICENZA
13	00534020045	T.L.T. S.P.A.	TCP TELECUPOLE
14	08347431218	CANALE 9 S.R.L.	CANALE 9
15	05184750635	CANALE OTTO S.R.L.	CANALE 8
16	00775260284	TELEPADOVA SOCIETA' PER AZIONI	TELEPADOVA - ITALIA 7 GOLD
17	01711410249	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L.	RETE VENETA
18	00607860277	CANALE ITALIA S.R.L.	CANALE ITALIA 83
19	06146120156	P.T.V. - PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE SOCIETA' PER AZIONI	PRIMOCANALE
20	04155080726	RADIONORBA - S.R.L.	RADIONORBA TELEVISION
21	04964800157	MULTIMEDIA SAN PAOLO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENOVA
22	00825610728	TELENORBA S.P.A.	TG NORBA 24
23	00425070067	TELECITY S.R.L.	TELECITY
24	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC TELEMEDENA
25	01530140639	TELEVOMERO S.R.L.	TELEVOMERO
26	02446820827	T.G.S. TELEGIORNALE DI SICILIA S.P.A.	TGS
27	00209070895	TELERADIO REGIONE S.R.L.	VIDEOREGIONE
28	00899860191	TELECOLOR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELECOLOR NEWS
29	01214260489	IL*GELSOMINO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ITALIA 7
30	01418710131	ESPANSIONE S.R.L.	ESPANSIONE TV
31	01120810658	LI.RA. - S.R.L.	LIRATV
32	01688270238	TELEARENA S.P.A.	TELEARENA
33	00523680874	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L.	TELECOLOR
34	00651840365	TRMEDIA SRL	TELEREGGIO
35	00626270169	TELERADIODIFFUSIONI BERGAMASCHE S.R.L.	BERGAMO TV
36	04546250822	PUBBLIMED S.P.A.	TRM TELERADIO DEL MEDITERRANEO
37	03469390375	RETE 7 S.R.L.	E' TV
38	00906500111	RTV 38 S.P.A.	RTV38
39	03021680735	MASTERMEDIA CLUB S.R.L.	STUDIO 100 TV
40	00250420429	TV - CENTRO MARCHE - S.P.A.	TV CENTRO MARCHE
41	10026760016	STUDIO TV 1 NEWS S.P.A.	CREMONA1
42	01174690592	TELE UNIVERSO SRL	TELE UNIVERSO
43	09862630150	SESTARETE & RETE 8 S.R.L.	7 GOLD
44	01576520611	JULIE ITALIA S.R.L.	JULIE ITALIA
45	00790530174	TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. IN BREVE "TELETUTTO S.R.L."	TT - TELETUTTO
46	00576000343	RADIO TV PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TV PARMA
47	01296020637	TELE CAPRI S.R.L.	TELECAPRI
48	01791970153	TELEQUATTRO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELEQUATTRO
49	01306900794	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L.	VIDEO CALABRIA
50	94067460710	FONDAZIONE VOCE DI PADRE PIO	TELERADIO PADRE PIO
51	00412820722	TELE BARI	TELEBARI
52	05287711211	INCREMENTO FINANZIARIO S.R.L.	TELE A
53	01584390627	OTTO PRODUCTION S.R.L.	OTTO CHANNEL
54	01161880388	GTV S.R.L.	TELESANTERNO
55	03173410824	TELE RENT S.R.L.	TELE RENT 7 GOLD
56	93015930238	FONDAZIONE ARTIGIANI DELLA PACE	TELEPACE
57	02142910153	TELELOMBARDIA S.R.L.	VIDEOGRUPPO
58	01313840306	TELEFRIULI SPA	TELEFRIULI
59	02144210222	GRUPPO EDITORIALE TRENINO S.R.L.	TRENINO TV

60	00857190888	R.V.M. S.R.L.	VIDEO MEDITERRANEO
61	00899540504	CANALE 50 S.P.A.	50CANALE
62	01278880776	TRM NETWORK S.R.L.	TRM H24
63	00239770266	TRIVENETA SRL	TV7 TRIVENETA NETWORK
64	00168900512	TELETRURIA 2000 S.R.L.	teletruria
65	05327330014	RETE SETTE S.P.A.	RETESETTE (RETE 7)
66	00296670599	TELEMONTEGIOVE S.R.L.	LAZIO TV
67	01401570591	GOLD TV S.R.L.	GOLD TV
68	05206780636	"TELE VIDEO SOMMA S.R.L." CHE AGIRA' SOTTO IL MARCHIO "PRIMA TV"	PRIMATIVVU' 2
69	00214780538	TELEMAREMMA SRL	TV9
70	80000910507	NOI TV S.R.L.	NOI TV
71	00335080388	R.E.I. - S.R.L.	TELESTENSE
72	00756460796	RADIO TELE INTERNATIONAL S.R.L.	R.T.I.
73	00335970224	OPERAZIONI IMPRENDITORIALI SRL IN SIGLA "OP.IM. SRL"	RTTR
74	00353780497	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA SRL	GRANDUCATO TV
75	00222070526	TOSCANA TV S.R.L.	TOSCANA TV
76	03305250924	CANALE DIECI S.R.L.	canale 10
77	00651840365	TRMEDIA SRL	TRC BO (VMT 3 S & C)
78	00945590107	TELENORD - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TELENORD
79	02922270729	SO.G.E.P. SRL SOCIETA' GESTIONI EMITTENTI PRIVATE SRL	TELESVEVA
80	01441090691	RETE 8 S.R.L.	RETE 8
81	08717350154	TELEUNICA S.P.A.	UNICA LECCO
82	04155010723	TELE DEHON S.R.L.	TELEDEHON
83	01009110477	TV LIBERA S.P.A.	TVL
84	02265930798	GRUPPO ADN ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE	CALABRIA TV
85	01750350785	TELEEUROPA S.R.L.	TEN
86	00366750834	R.T.P.RADIO TELEVISIONE PELORITANA SRL ABBREV. R.T.P. S.R.L.	RTP
87	00272790254	TELEBELLUNO - S.R.L.	TELEBELLUNODOLOMITI
88	04727590756	T.A. FORMAT S.R.L.	TELERAMA
89	01615980545	UMBRIA TELEVISIONE S.R.L.	UMBRIA TV
90	00826720179	R.B.1 TELEBOARIO S.R.L.	TB TELEBOARIO
91	04981260872	OFELIA COMUNICAZIONI S.R.L.	SESTARETE
92	03441990128	RETE 55 EVOLUTION S.P.A.	R55
93	00640390878	R.E.I. CANALE 103 S.R.L.	REI TV
94	03362900403	PUBBLISOLE S.P.A.	TELEROMAGNA
95	00728420332	TELELIBERTA' - SOCIETA' PER AZIONI	TELELIBERTA'
96	01903750204	TELEMANTOVA S.P.A.	TELEMANTOVA
97	01657750483	TVR TELEITALIA S.R.L.	TVR TELEITALIA 7 GOLD
98	00496230541	RADIO GUBBIO S.P.A.	TRG
99	04882900824	MEDIA ONE S.R.L.	TELE ONE
100	90057480106	FONDAZIONE AUTONOMA DI RELIGIONE "STELLA DELL'EVANGELIZZAZIONE"	TELERADIOPACE 1
101	06756520588	RETE ORO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	RETE ORO
102	03815570720	CANALE 7 S.R.L.	CANALE 7
103	00213640709	RADIO TELE MOLISE S.R.L.	TELEMOLISE
104	01737800795	RETE KALABRIA - S.R.L.	LAC
105	01126050069	PRIMANTENNA S.R.L.	PRIMANTENNA
106	02509650426	CANALE MARCHE S.R.L.	E'TV MARCHE
107	02915410928	SARDEGNA TV S.R.L. - IN CONCORDATO PREVENTIVO	SARDEGNA1
108	01959790922	T.C.S. TELE COSTA SMERALDA S.P.A. ED IN FORMA ABBREVIATA T.C.S. S.P.A.	t.c.s. tele costa smeralda
109	11180650019	GRP MEDIA S.R.L.	GRP TELEVISIONE
110	00621680545	RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"	RETESOLE
111	01283400396	INIZIATIVE EDITORIALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	ICARO TV
112	09593560015	BEACOM S.R.L.	SESTA RETE
113	01438200485	TV PRATO S.R.L.	TVP
114	01647060704	EUROPEAN BROADCASTING COMPANY S.R.L.	TELEMOLISE DUE
115	01725060766	AGEBAS - S.R.L.	LA NUOVA TV
116	03841480639	TELEISCHIA S.R.L.	TELEISCHIA
117	00621680545	RETESOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA "RETESOLE SRL"	RETESOLE

118	04688401001	CENTRO PRODUZIONE SERVIZI SRL	SUPERNOVA
119	01436090839	ACCADEMIA DI PROFESSIONI E CULTURA EUROPEA S.R.L. (ABBREVIATO: P.C.E. S.R.L.)	ONDA TV
120	01246310518	TV1 SRL	TV1
121	01227130661	GRUPPO AIR S.R.L.	TELEMAX
122	02917670644	IRPINIA TV S.R.L.	Irpinia tv
123	02529880219	ALTO ADIGE TV S.R.L. OVVERO IN LINGUA TEDESCA SUEDETIROL TV GMBH	ALTO ADIGE TV (EX STNN)
124	01756440549	T.E.F. - S.R.L.	TEF CHANNEL
125	00783580723	TELEREGIONE S.R.L.	TELEREGIONE COLOR
126	07125340583	GTV AUDIOVISIVI SRL	EUROPA TV
127	02078550445	TVP ITALY S.R.L.	VERA TV
128	00877200030	TELE VCO 2000 S.R.L.	VCO AZZURRA TV
129	92000380847	TELERADIO SCIACCA SRL	TRS - TELE RADIO SCIACCA
130	11622971007	CANALE 85 S.R.L.	ANTENNA SUD
131	01224820652	TV OGGI - S.R.L.	TV OGGI CINEMA
132	06470970721	MEDIACOM S.R.L.	AMICA 9 TV
133	00839750916	TELE SARDEGNA S.R.L. (ABBREV.: T.S. S.R.L.)	TELESARDEGNA
134	00452470719	TELEFOGGIA S.R.L.	TELEFOGGIA
135	07389310587	TOPTTEL SRL	CANALEZERO
136	01701130781	PLURISERVICIS S.R.L.	TELE A1 CORIGLIANO
137	03336931203	NETTUNO TV S.R.L.	NETTUNO TV
138	01878420668	WITEL S.R.L.	INFO MEDIA NEWS
139	00921350088	IMPERIA TV SRL	IMPERIA TV
140	01391830807	MEDIA - SOCIETA' COOPERATIVA	Telemia
141	01832070435	ON AIR SRL	YOUTVRS
142	01479740670	WINN V. & O. COMMUNICATION S.R.L.	Antenna10
143	03204830792	ESPERIA TV S.R.L.	ESPERIA TV
144	00239770266	TRIVENETA SRL	TV7 TRIVENETA FRIULI VENEZIA GIULIA
145	00961910437	VIDEOTOLENTINO S.R.L.	VIDEOTOLENTINO
146	00977310671	FIN TELEVISION S.R.L.	TELE P
147	01022160657	TELEPAGANI NUOVA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA TPN	
148	03852461213	ASSOCIAZIONE DREAMER	TELECLUBITALIA
149	13934221006	VOXSON TV S.R.L.	TVR VOXSON
150	00789410198	TELE SOL REGINA SRL	TELE SOLREGINA
151	01019100039	PIRENEI - S.R.L.	VIDEO NOVARA
152	02144610686	ABRUZZIA SOCIETA' A RERSPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	LAQTV
153	01546250125	"TELESETTELAGHI S.R.L."	TELESETTELAGHI
154	09740661005	MULTI MEDIA COOP. SOC. COOP. A.R.L.	TELEAMBIENTE ABRUZZO
155	03677190724	DELTA TV S.R.L.	DELTA TV
156	03479500823	TELE OCCIDENTE SOCIETA' COOPERATIVA	TELE OCCIDENTE 1
157	05372600873	ULTIMA S.R.L.	ULTIMA TV
158	11622971007	CANALE 85 S.R.L.	CANALE 85
159	00742420706	TLT MOLISE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	TLT MOLISE 1
160	05568510720	TELE RADIO STUDIO 5 REGIONE PUGLIA S.R.L.	studio 5
161	01878960895	ROSI SRL SEMPLIFICATA	Canale 8
162	04477340873	NEW CIAK TELESUD S.R.L.	CIAK TELESUD
163	01041140995	S.T.V. SRL	STV
164	01639340304	G.S.G. GROUPE SPACE GLOBE MITTELEUROPA S.R.L.	tm
165	01534020787	TELE A 57 S.R.L.	TELE A 57

#### **5. MODALITA' DI CONSULTAZIONE:**

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e più precisamente attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso n. 3977/2019 nella sezione TAR, sottosezione "TAR Lazio - Roma", sottosezione "ricerche - ricorsi".

#### **6. ORDINANZA PRESIDENZIALE TAR LAZIO – ROMA N. 656/2024**

Il presente avviso, valevole quale notifica per "pubblici proclami", è pubblicato in ottemperanza all'ordinanza collegiale Tar Lazio – Roma, Sez. IV TER, n. 565/2024, pubblicata il 12.02.2024, con la quale è stata espressamente autorizzata la notifica del ricorso per pubblici proclami.

## **7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:**

### **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA** **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO EX ART. 10 L. N. 1199/71 A SEGUITO DI OPPOSIZIONE A RICORSO** **STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**PER: MEDIASIX SRL** (p.i. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del legale rappresentante p.t., Pallante Quintino (cf. PLLQTN76H14H501B), nato a Roma il 14/06/1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H), Giuseppe Ruta (cf. RTUGPP65C27B519R) e Massimo Romano (cf. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ruta & Associati di Campobasso Corso Vittorio Emanuele II, 23; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti [avvmargheritazezza@pec.it](mailto:avvmargheritazezza@pec.it); [avv.massimoromano@pec.it](mailto:avv.massimoromano@pec.it); [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it).

**CONTRO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**e nei confronti di: MEDIA ONE S.R.L. (C.F. 04882900824)**, in persona del l.r.p.t..

- **Tele A 57 s.r.l. (cf. 01534020787)**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **Radio Telemolise** in persona del legale rappresentante pro tempore.

\*\*\*\*

#### **PREMESSE**

1. In data 22.12.2018 la ricorrente, esclusa, per l'annualità 2016, dal procedimento per l'assegnazione dei contributi previsti dal DPR 146/17 per le emittenti televisive a carattere commerciale, ha notificato al Ministero dello Sviluppo Economico e ad alcune società utilmente collocate nella graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 9 L. n. 1199/71, che di seguito integralmente si trascrive quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

#### **RICORSO STRAORDINARIO** **AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

##### **Ex art. 8 DPR 1199/71**

**Per: MEDIASIX SRL** (p.i. 01899410672), con sede in Silvi (TE), strada statale nord, 26, nella qualità di editore dell'emittente TVSEI, in persona del legale rappresentante p.t., Pallante Quintino (cf. PLLQTN76H14H501B), nato a Roma il 14/06/1976, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Margherita Zezza (cf. ZZZMGH71B41B519H), Giuseppe Ruta (cf. RTUGPP65C27B519R) e Massimo Romano (cf. RMNMSM81S27A930W), elettivamente domiciliati presso lo studio legale Ruta & Associati di Campobasso Corso Vittorio Emanuele II, 23; si dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti [avvmargheritazezza@pec.it](mailto:avvmargheritazezza@pec.it); [avv.massimoromano@pec.it](mailto:avv.massimoromano@pec.it); [rutaeassociati@pec.it](mailto:rutaeassociati@pec.it).

**contro: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

**e nei confronti di: MEDIA ONE S.R.L. (C.F. 04882900824)**, in persona del l.r.p.t..

- **Tele A 57 s.r.l. (cf. 01534020787)**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

- **Radio Telemolise** in persona del legale rappresentante pro tempore.

#### **PER L'ANNULLAMENTO**

##### **PREVIA SOSPENSIONE**

1. Della nota a firma del Direttore del Ministero dello Sviluppo Economico mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.U.0052276.24-08-2018, di esclusione della ricorrente dal procedimento per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016 (**doc.2**);

2. del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione V – Emittenza radiotelevisiva. Contributi, mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE. Int. 0058806.01-10-2018, di approvazione delle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale, unitamente alle suddette graduatorie definitive di cui agli allegati A e B, nella parte in cui non vi è stata ammessa la ricorrente (**doc.3**);

- di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ivi inclusi:

3. la relazione istruttoria prot. 58527 del 28.9.2018, concernente istruttoria sui reclami pervenuti, di contenuto non conosciuto;

4. il Decreto direttoriale 12 luglio 2018 mise.A00\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0045870.12-07-2018, di approvazione delle graduatorie provvisorie, unitamente agli elenchi ivi allegati (**doc.4**);

5. il Decreto direttoriale 13 luglio 2018 mise.AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.Int. 0046044.13-07-2018 (**doc.5**);

6. la relazione istruttoria prot. n. 45823 del 12 luglio 2018, concernente istruttoria delle domande pervenute, unitamente agli atti ad essa allegati, di contenuto non conosciuto;

7. la nota del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2018 di comunicazione di non ammissibilità della domanda

8. La nota del 17/07/2018 di rigetto delle controdeduzioni rese dalla ricorrente (**doc.6**)

#### **NONCHE' PER LA RIAMMISSIONE DELLA RICORRENTE**

Nelle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti televisive a carattere commerciale

#### **NONCHE'**

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 4 *bis* della legge 21 settembre 2018, n. 108, concernente "proroga dei termini in materia di emittenti radiotelevisive locali", nonché, ove necessario, dell'art. 1, comma 1034, della l. (Legge di Bilancio 2018), previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa deliberazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli artt. 3, 5, 21, 24, co. 1, 103, 113, 114, 117, co. 3, Cost.;

#### **FATTO**

1. La L. 28/12/2015, n. 208, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" ha disposto al comma 160 che per gli anni dal 2016 al 2018 una quota parte delle maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione sarebbero state destinate "... **b**) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze...".

2. Tale fondo è stato istituito con L. 26/10/2016, n. 198, all'espresso fine di "1. ... di assicurare la piena attuazione dei principi di

*cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato «Fondo».*

3. In attuazione delle suddette disposizioni è stato adottato il **regolamento** di cui al DPR 23.8.2017, n. 146, concernente “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”, il quale ha stabilito criteri e parametri di valutazione delle istanze potenzialmente contrastanti con i principi formalmente perseguiti.

4. Ad ogni buon conto, la ricorrente, titolare della emittente televisiva TVSEI, operante nella regione Abruzzo, ha presentato la propria domanda di accesso ai finanziamenti in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 del citato DPR 146/17.

5. Con comunicazione del 6.7.2018, l'Amministrazione ha comunicato la non ammissibilità della domanda in considerazione della presunta strumentalità delle assunzioni effettuate dalla società (cfr. **doc.6**).

6. in data 17/07/2018 la ricorrente ha tempestivamente controdedotto (**doc. 7**).

7. In data 24 luglio 2018 il Ministero ha risposto alle osservazioni chiedendo integrazioni documentali relative all'elenco nominativo dei dipendenti e giornalisti occupati alla data del 01 gennaio, 01 aprile, 01 giugno del corrente anno; ed alla copia delle buste paga mensili dei dipendenti e dei giornalisti assunti successivamente alla data del 21 dicembre 2017 ovvero da gennaio a giugno 2018 (**doc.8**).

8. La ricorrente ha tempestivamente riscontrato la richiesta fornendo la documentazione richiesta in data 6 agosto 2018 (**doc.9**);

9. Con provvedimento del 24 agosto 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha tuttavia rigettato le osservazioni e la società odierna ricorrente è stata definitivamente esclusa dalle graduatorie per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2016 (cfr. **doc.2**).

10. Le ragioni della esclusione sono state ricondotte, in ultima analisi, alla presunta strumentalità di alcune assunzioni asseritamente effettuate al solo fine di raggiungere il requisito del numero minimo di dipendenti al momento della presentazione della domanda.

9. In ragione di tale provvedimento la ricorrente si è vista così estromessa dalle graduatorie delle emittenti finanziate, con grave danno economico e conseguente rischio di chiusura della emittente stessa.

10. Tanto premesso in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia, per i seguenti motivi in

#### **DIRITTO**

#### **I.- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/90 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA;**

#### **VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 23/08/2017, N. 146;**

#### **- VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 DELLA L. 241/90, SEGNOTAMENTE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA', E DELL'ART. 97 COST.;**

#### **- ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA, CONTRADDITTORIETA', SVIAMENTO DAL FINE PUBBLICO PERSEGUITO.**

**I.1.-** L'art. 4 del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, ha previsto che “1. Sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti televisive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a):

a) che, per ogni marchio/palinesesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione e per il medesimo marchio/palinesesto, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si deve tener conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. **In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda;** per le domande inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda; per le domande a partire dall'anno 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda:

1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;

2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti;

3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia fino a 1,5 milioni di abitanti.”.

La disposizione è chiara e non lascia spazio ad alcuna difforme interpretazione che costituirebbe, per contro, una inammissibile integrazione della norma con efficacia novativa ed una violazione dei principi secondo cui *ubi lex voluit, dixit*.

**I.2.-** Stante il tenore oltremodo chiaro del dato normativo, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, il DPR 146/17 non ha previsto alcun requisito, ai fini dell'ammissione, diverso dal numero di dipendenti **al momento della presentazione della domanda**. Numero di dipendenti che, nel caso della ricorrente, risulta pacificamente rispettato come emerge sia dalle controdeduzioni del 17.7.2018 (cfr. **doc.7**), sia da quelle del 6.8.18 (cfr.**doc.9**), da ritenersi entrambe parti integranti e sostanziali del presente atto, con conseguente illegittimità del provvedimento di non ammissione per insussistenza della fattispecie contestata, nonché per violazione del principio di legalità.

Del tutto illegittimamente, infatti, il Ministero ha ritenuto di “stralciare” dall'elenco dei dipendenti fornito dalla ricorrente in sede procedimentale, tre dipendenti che alla data di presentazione della domanda erano a tutti gli effetti assunti presso la società ed in quanto tali da considerare ai fini del raggiungimento del requisito minimo di dipendenti. Ed infatti, il DPR 146/17 attraverso il riferimento/eccezione alla via transitoria “per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018”, consente di creare occupazione attraverso un percorso-processo graduale tanto che per le prime 3 annualità prende in considerazione il numero di occupati **ALLA DATA** di presentazione della domanda (**non DALLA** data). Lo stesso DPR non vincola in alcun modo l'azienda obbligandola a mantenere gli

stessi dipendenti negli anni successivi, o per periodi prolungati. Invece, **per le annualità successive**, richiede di mantenere IN MEDIA il **numero minimo di 8 dipendenti**. L'interpretazione non può essere intesa diversamente, proprio in quanto l'eccezione del DPR 146/17 è chiara e precisa, altrimenti la stessa eccezione sarebbe stata chiaramente sottoposta a vincolo.

Nelle osservazioni del 6.8.2018, ma già in quelle del 17.7.2018 la ricorrente aveva chiarito questo aspetto precisando che: *“poiché la normativa richiede di mantenere la MEDIA annuale di 8 dipendenti, alle mensilità dove il numero di dipendenti è sceso sono contrapposte mensilità in cui il numero dei dipendenti è salito. Il dato è deducibile dalle buste paga richieste .... l'emittente sta rispettando in ogni suo punto quanto richiesto dal DPR 146/2017, in particolare quello di avere per le annualità 2016-2017-2018 il numero di almeno 8 dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per l'annualità 2019 sta ampiamente rispettando la MEDIA di 8 dipendenti nell'anno in corso.*

*L'emittente sta seguendo alla lettera il percorso incrementale e di stabilizzazione “desumibile” dal Dpr 146/2017 ... come rilevabile dalla documentazione fornita si può notare che il totale dei dipendenti netti a gennaio è di 6,53, ad aprile 7,29, a Giugno 8,45 ed è previsto inoltre un ulteriore incremento già per il mese di Agosto, tale da proseguire verso una stabilizzazione annuale di oltre 9 dipendenti*

*Che il personale assunto a dicembre a tempo determinato è stato quindi progressivamente anche sostituito da altro personale a tempo INDETERMINATO, tanto da tanto da preservare il numero MEDIO ANNUALE degli 8 dipendenti per l'anno in corso.*

*Sulla base di quanto precisato, il percorso-processo di incremento e di stabilizzazione occupazionale previsto dalla legge è stato ampiamente rispettato”.*

Di tali argomentazioni il ministero non ha tenuto conto insistendo sulla non computabilità di tali dipendenti con conseguente carenza di motivazione e di istruttoria e, in ultima analisi, illegittimità della decisione finale.

**I.3.** Oltre che non tipizzata e dunque insussistente, l'invocata violazione risulta ad ogni buon conto illegittima, poiché infondata, immotivata e comunque inficiata da difetto assoluto di istruttoria.

Quanto alla tempistica, infatti, le assunzioni non sono state affatto strumentali, come apoditticamente sostenuto dall'Amministrazione. Tale affermazione, è smentita dalla circostanza che le operazioni di assunzione sono state effettuate al fine di sopperire a **reali e specifiche esigenze operative aziendali**; nel caso specifico sono avvenute proprio nel periodo natalizio dove l'emittente registra contemporaneamente il maggior fatturato ed il picco delle ferie invernali. Il requisito della specificità è avvalorato dalla formula contrattuale applicata ovvero contratti a tempo **determinato**, quindi con arco temporale ben definito e calcolato in base a delle **precise esigenze di periodo**.

In alcun punto il dpr 146/2017 escluderebbe dal calcolo del requisito dipendenti assunti anche per un solo giorno, purchè ovviamente rispettino gli altri requisiti e che siano **realmente applicati all'attività aziendale**

Né l'Amministrazione ha disposto, sul punto specifico, alcuna verifica, limitandosi ad affermare apoditticamente il loro carattere strumentale in assenza della benché minima istruttoria atta a sostenere la fondatezza di siffatta asserzione.

Ne consegue anche sotto tale profilo l'illegittimità della disposta esclusione.

**I.5.-** Peraltro, la motivazione adottata dal Ministero già in fase partecipativa, così come ribadita nel provvedimento finale secondo cui *“la ratio della riforma della disciplina dei contributi di sostegno all'emittenza locale, di cui alla legge 208/2015 e al DPR n.146/17, è anche quella di incentivare con risorse pubbliche il sostegno all'occupazione”* è in realtà smentita in fatto dalle graduatorie già pubblicate nelle quali emittenti con un numero di dipendenti inferiore a quello della ricorrente si sono visti collocare tra le prime cento graduate in forza del punteggio conseguito sul dato auditel che, tuttavia, nulla ha a che vedere con la capacità occupazionale dell'azienda e che, come già evidenziato dalla ricorrente società nel contenzioso instaurato innanzi al TAR Lazio avverso il DPR 146/2017 (12328/2017), penalizza le emittenti ubicate nelle regioni meno popolate ed avvantaggia, al contrario, indiscutibilmente le emittenti che operano in regioni densamente popolate. Basti avere riguardo alla graduatoria definitiva per avere palmare riscontro di tale dato.

## **II.- SULLA ILLEGITTIMITA' ANCHE DERIVATA DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE DEGLI AMMESSI AI FINANZIAMENTI NELLA PARTE IN CUI NON VI E' STATA RICOMPRESA LA RICORRENTE.**

**II.1.-** L'illegittima estromissione della ricorrente dalle graduatorie definitive delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016, approvate con decreto direttoriale 1 ottobre 2018, n. 0058806, connota queste ultime sotto il profilo della illegittimità derivata dalla illegittima esclusione di un'avente diritto quale l'odierna ricorrente che va quindi riammessa nelle graduatorie stesse.

**II.2.** Né può opporsi l'immodificabilità di tali graduatorie definitive in ragione dell'intervenuta presunta “legificazione” del DPR 146/2017 ad opera del cd. “decreto mille proroghe” (d.l. 25 luglio 2018, n. 91) convertito nella legge 21 settembre 2018, n. 108.

Ed infatti, benché in sede di conversione del D.L. 91/18 la legge 21 settembre 2018, n. 108, abbia aggiunto al predetto D.L. l'art. 4-bis, rubricato *“Proroga di termini in materia di emittenti radiotelevisive locali”*, a mente del quale *“1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda.»*, non può ritenersi che tale disposizione abbia prodotto alcuna “legificazione” del DPR 146/17.

Ed infatti, depongono in senso contrario preliminari considerazioni **letterali**: innanzitutto, il mero inciso *“da intendersi qui integralmente riportato”* - riferito all' articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del DPR 146/2017 - risulta inidoneo ad esprimere la volontà del legislatore di procedere alla legificazione del DPR.

L' assunto è stato confermato dall'autorevole parere tecnico del comitato per la legislazione (**doc.10**), nella parte in cui ha affermato che:

all'articolo 4-bis non appare chiaro l'utilizzo, con riferimento al regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, dell'espressione «da intendersi qui integralmente riportato»;

In secondo luogo, depongono per la non intervenuta legificazione ragioni di ordine sistematico: la legge di conversione del decreto cd. *milleproroghe* (legge 21 settembre 2018, n. 108) è rubricata *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, con la conseguenza che le norme del DPR impugnato non possono che esserne estranee, trattandosi di norme di rango regolamentare/secondario e non già primario/legislativo.

Tale valutazione è stata, ancora una volta, autorevolmente confermata dal Comitato per la legislazione, laddove ha posto la questione

nei seguenti termini:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il comma 1-ter dell'articolo 3 e gli articoli 4-bis, 11-ter e 13-bis nel senso di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali citati nelle disposizioni al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo;

Infine, considerando che la disposizione prorogata si riferisce esclusivamente all'applicazione delle disposizioni del DPR per l'anno 2019, tale norma risulta inconferente *ratione temporis* rispetto all'annualità 2016 oggetto di giudizio.

Diversamente opinando, peraltro, ossia ove il legislatore avesse inteso, approvando la suddetta norma, *legificare* il DPR, essa si porrebbe in insanabile contrasto con i principi costituzionali di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 3, 24, 103, 113 della Costituzione, producendo l'effetto di rendere inammissibile/improcedibile il gravame. Conclusione, questa, tanto più grave ove si consideri che:

- non vi è traccia, negli atti parlamentari, di alcuna finalità di pubblico interesse sottesa alla predetta legificazione;
- non vi sono precedenti nella storia repubblicana di analoghi interventi legislativi in pendenza di un ricorso giurisdizionale avverso la fonte secondaria (DPR), tanto più a fronte della pronuncia in termini di *fumus* di cui all'Ord. 156/2018 del TAR Lazio (*doc.11*);
- la presunta legificazione è intervenuta a graduatoria già approvata, con indicazione puntuale della generalità dei beneficiari e persino degli importi da ciascuno conseguiti, con la conseguenza che ove la norma raggiungesse lo scopo di rendere improcedibile il ricorso, l'intervento legislativo rappresenterebbe una intromissione/ingerenza su una procedura concorsuale in itinere;
- tale intervento, pertanto, costituirebbe un vantaggio patrimoniale in capo ai soggetti beneficiari, sterilizzando il diritto costituzionalmente garantito della ricorrente, di avvalersi della tutela giurisdizionale;
- infine, tale intervento, ove interpretato nel senso di rendere improcedibile il presente ricorso, si porrebbe in insanabile contrasto con l'autonomia costituzionale del Consiglio di Stato, rilevante se del caso in termini di potenziale conflitto di attribuzione, nella misura in cui l'Organo di Giustizia Amministrativa ha reso il noto parere ai sensi della l. 400/88 sullo schema di DPR.

**Per i suesposti motivi, si impone una lettura costituzionalmente orientata della norma, così come volta a preservare il giudizio avverso l'atto regolamentare di di rango secondario.**

Le medesime considerazioni valgono, ove necessario, per l'art. 1, comma 1034, della l. (legge di bilancio 2018).

In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi effettivamente intervenuta la *legificazione* del DPR, si chiede all'Ecc.mo Collegio, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, di sollevare la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte Costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione del principio costituzionale della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 3, 24, 103, 113, nonché dei criteri di riparto della potestà legislativa di cui all'art. 117 Cost., nella parte in cui la materia "*ordinamento della comunicazione*" è stata inclusa, ai sensi del comma 3, nell'elenco delle materia *concorrenti*, con conseguente violazione dell'art. 117, co. 3, Cost., nonché dell'autonomia ed equiordinazione costituzionale degli Enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli artt. 5, 114 e, in definitiva, del pluralismo dell'informazione di cui all'art. 21 Cost. il tutto per i seguenti motivi

**III. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE 21 SETTEMBRE 2018, N. 108, DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, ART. 4 BIS, NONCHE', OVE NECESSARIO, DELL'ART. 1, COMMA 1034, DELLA L. (LEGGE DI BILANCIO 2018).**

**III.1.** Sussiste la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, laddove, in difformità dai principi di ragionevolezza e di non contraddizione, nonché dei principi di legalità e imparzialità della pubblica Amministrazione, viene recepito in norma di legge (L. n. 108/2018 di conversione del DL 91/2018, art. 4bis) il contenuto di un atto regolamentare (DPR 146/2017) che potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, così come ritenuto *prima facie* da codesto Ecc.mo Collegio in un caso del tutto analogo vertente sull'impugnazione del medesimo DPR 146/2017 (cfr. Tar Lazio Roma, sez. III, ord. 157/2018).

**Il legislatore, evidentemente, non può trasformare in legge una violazione di legge.**

La normativa in esame viola, inoltre, gli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione, e gli artt. 6 e 13 della CEDU, i quali vietano al legislatore ordinario di intervenire ad hoc nella risoluzione di controversie in corso, incidendo sulle decisioni dell'Autorità giurisdizionale. La cosiddetta norma-provvedimento non può essere diretta a eludere né a disattivare la tutela giurisdizionale avverso atti regolamentari. Ciò in quanto le leggi-provvedimento sono soggette a uno scrutinio stretto di costituzionalità e devono rispettare i principi di ragionevolezza, non arbitrarietà, intangibilità dei giudicati (cfr.: Corte Cost., nn. 241/2008, 288/2008, 11/2007, 282/2005).

Invero, la giurisprudenza costituzionale, in qualche occasione, ha escluso che all'adozione di una determinata disciplina con norme di legge sia necessariamente di ostacolo la circostanza che, in sede giurisdizionale, emerga l'illegittimità dei contenuti di una fonte normativa secondaria o di un atto amministrativo (cfr.: Corte cost., sent. nn. 211/1998 e 263/1994; ord.ze nn. 32/2008 e 352/2006), ma la stessa Corte ha poi reputato censurabile che il legislatore ordinario, oltre a creare una regola astratta, prenda espressamente in considerazione decisioni passate in giudicato (cfr.: Corte cost. n. 374/2000), emanando leggi di sanatoria il cui unico intento sia quello di incidere su uno o più giudicati (cfr.: Corte cost. n. 352/2006).

Nella specie, la norma di legge sembrerebbe non conforme all'art. 24 Cost., perché comprime il diritto di difesa e la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive incise dal DPR 146/2017. Si consideri, a tal proposito, anche in termini evolutivi, che nella giurisprudenza uni-europea, si va affermando il principio che il fondamentale diritto di difesa deve essere garantito in modo indefettibile (cfr.: Trib. UE IX 15.6.2017 n. 262), mentre alla luce degli artt. 6 e 13 CEDU - che affermano la difesa dei diritti e il diritto al ricorso effettivo - dovrebbe essere vietato al legislatore ordinario di intervenire con norme ad hoc per le risoluzioni di controversie che eludano il sindacato giurisdizionale, sicché la pendenza di un ricorso avente a oggetto un provvedimento amministrativo e/o un regolamento da approvare con legge non può essere indifferente ai fini del corretto esercizio della funzione legislativa quando ciò comporti un sacrificio delle garanzie di tutela giurisdizionale.

Altro aspetto evidenziabile è che la disciplina legislativa in esame concerne la materia "ordinamento della comunicazione" spettante alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni, materia nella quale alle leggi dello Stato è riservata la fissazione dei principi fondamentali, non già delle norme di dettaglio.

Ne consegue la lesione degli artt. 117, comma 3, e 120 Cost.. La forza di legge conferita al DPR 146/2018 comporta, invero, tale esito e realizza rilevanti interferenze su atti che devono essere sottoposti a processi co-decisionali e non possono essere modificati da provvedimenti unilaterali di una delle parti pubbliche, in assenza di coinvolgimento dell'altra (cfr.: Corte cost., 19.1.2017 n. 14). La norma in esame, dunque, viola gli artt. 117 e 120 Cost., avendo baipassato la conferenza Stato/Regioni con irragionevole estromissione di queste ultime in violazione dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, la norma invocata appare, dunque, in contrasto con gli artt. 3, 24, 97, 103, 113, 117, comma 3 ed 120 della Costituzione.

È evidente la rilevanza della questione per la causa, poiché se il TAR dovesse assumere l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del

ricorso, affermando che l'avvenuto recepimento del DPR 146/17 ad opera di una norma di legge statale privi la parte di ogni interesse a vedere decisi dinanzi al giudice amministrativo il ricorso giurisdizionale avverso la graduatoria approvata sulla base di tale decreto "legificato", l'unica possibile tutela resta la pronuncia della Corte costituzionale sulla norma di legge in esame.

#### **ISTANZA CAUTELARE**

Quanto al *fumus* ci si riporta al contenuto del suesteso ricorso.

Quanto al *periculum*, l'estromissione della ricorrente dalla graduatoria delle emittenti ammesse al contributo dà luogo ad un danno grave e irreparabile ove si consideri che la ricorrente non percepirà per l'anno 2016 alcun contributo con conseguente inevitabile crisi di liquidità che potrà avere risvolti sulla tenuta stessa della emittente che difficilmente sarà in grado di far fronte agli ingenti costi di gestione della struttura con le sole proprie forze.

Non solo: l'esclusione per l'anno 2016 si estenderà automaticamente anche alle annualità successive, 2017 e 2018, stante il disposto dell'art. 4, co. 1, lett. a), del DPR 146/2017, a mente del quale il suddetto parametro è stato uniformato per le tre annualità 2016, 2017 e 2018, con conseguente estromissione della ricorrente da qualsivoglia contributo pubblico per i prossimi tre anni.

I proventi della società derivano infatti soltanto dalle sovvenzioni pubbliche all'uopo previste e dal mercato pubblicitario, quest'ultimo sempre più ridotto per la crisi economica, con gravissimi risvolti sia socio occupazionali che informativi.

L'estromissione della ricorrente dall'accesso ai benefici costituirebbe, altresì, un grave danno in termini concorrenziali, pregiudicandola rispetto ad altri operatori di regioni demograficamente più consistenti che, al contrario, se ne avvantaggerebbero ingiustamente ed illegittimamente.

La consistenza del danno è ancor più evidente ove si consideri che risulta in via di definizione anche l'istruttoria delle domande presentate per l'anno 2017, la cui graduatoria provvisoria dovrebbe essere imminente, ciò che comprova la necessità di pervenire alla più sollecita definizione della presente controversia.

#### **P.Q.M.**

Per tutto quanto esposto, piaccia all'Ecc.mo Organo adito, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati, e disporre la riammissione della ricorrente nella graduatoria delle emittenti ammesse ai contributi pubblici.

Si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari ad euro 650,00.

Campobasso, 22/12/2018

Avv. Giuseppe Ruta  
Avv. Margherita Zezza  
Avv. Massimo Romano

\*\*\*\*

2. in data 7 febbraio 2019 l'Avvocatura Generale dello Stato, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha notificato atto di opposizione al ricorso straordinario rappresentando l'interesse del Ministero alla trasposizione del ricorso straordinario innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente e chiedendo ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 del Codice del processo amministrativo, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale ed invitando la ricorrente **MEDIASIX SRL** a costituirsi in giudizio presso il competente Giudice amministrativo entro sessanta giorni dal ricevimento con obbligo delle rituali notifiche.

3. La ricorrente intende insistere nel ricorso chiedendone l'integrale accoglimento, previa sospensione della efficacia dei provvedimenti impugnati e riammissione nelle graduatorie per l'annualità 2016 per tutti i motivi articolati nel ricorso straordinario e sopra integralmente riportati quale parte integrante del presente atto di costituzione

#### **P.Q.M.**

Nel riportarsi ai motivi tutti di ricorso, in questa sede integralmente riproposti, piaccia all'adito Collegio, annullare, previa sospensione, i provvedimenti impugnati e disporre la riammissione della ricorrente nella graduatoria delle emittenti ammesse ai contributi pubblici.

Campobasso, lì 02.04.2019

Avv. Giuseppe Ruta  
Avv. Margherita Zezza  
Avv. Massimo Romano

\*\*\*

In esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 656/2024 sopra menzionata, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dell'ordinanza presidenziale n. 656/2024 - il testo integrale del ricorso stesso dell'ordinanza presidenziale n. 656/2024, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale n. 656/2024 (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dell'ordinanza presidenziale n. 656/2024 e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e dell'ordinanza presidenziale n. 656/2024

\*\*\*

Si allegano al presente avviso per la pubblicazione sul sito web istituzionale Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

1) l'Ordinanza presidenziale T.A.R. del Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 656/2024 pubblicata in data 12.02.2024;

2) il Ricorso rg. N. 3977/2019.

3) L'elenco nominativo dei controinteressati (graduatoria tv commerciali annualità 2016)

*Campobasso, lì 02.03.2024*

**Avv. Margherita Zezza**

**Avv. Giuseppe Ruta**

**Avv. Massimo Romano**